SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1284-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BERLANDA)

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 1981
(V. *Stampato n.* **2196**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 gennaio 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento al nostro esame ha come oggetto la conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, nel testo approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 1981, e cioè limitatamente alla norma che dispone un aumento dell'imposta di consumo sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione.

Occorre ricordare che con il decreto-legge n. 827, viste le esigenze conseguenti al terremoto del novembre, si era stabilito che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali (diverse dall'acqua ragia minerale), sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante aumentassero da lire 35.697 a lire 42.053 per ettolitro, alla tempartura di 15 gradi centigradi. In questo modo i prezzi della benzina normale e super furono portati rispettivamente a lire 815 e a lire 850.

Inoltre, per mantenere invariata la proporzione tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo) si aumentò da lire 3.569,70 a lire 4.205,20 l'imposta dovuta sui quantitativi di *Jet Fuel JP/4*, destinati all'Amministrazione della difesa, eccedenti il contingente annuo di 18.000 tonnellate, sulle quali è dovuta l'imposta ad aliquota normale della benzina.

Sempre per motivi di perequazione, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatto (GPL) utilizzati per autotrazione furono aumentati da lire 36.402 a lire 46.152 per quintale (tutto questo all'articolo 1): il prezzo al litro passò quindi da lire 490 a lire 555.

L'imposta di consumo sul gas metano, usato come carburante per autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine furono aumentate da lire 112,43 a lire 127,69 al metro cubo (articolo 2): il prezzo passò allora da lire 407 a lire 425 al metro cubo.

I rimanenti articoli contenevano le consuete disposizioni per assoggettare all'aumento d'imposta anche i quantitativi di prodotti petroliferi superiori a 20 quintali, già in regola con l'imposta precedente, e detenuti presso depositi commerciali e punti di vendita (articoli 3 e 4). Il maggior gettito derivante dall'insieme di queste misure fiscali veniva valutato in circa 1.250 miliardi, di cui 1.200 dovuti alla benzina, 46 al GPL e 5 al metano.

Il provvedimento al nostro esame, nel testo modificato dalla Camera, conferma quanto disposto all'articolo 2 del decreto-legge n. 827, e cioè l'aumento appena richiamato dell'imposta di fabbricazione per il gas metano per autotrazione.

* * *

Per completezza d'informazione va ricordato che gli aumenti relativi a benzina e GPL sono stati reintrodotti, modificati, nel decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, la cui conversione in legge è attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Con detto decreto-legge n. 8 si riduce la imposta di fabbricazione sulla benzina da lire 42.053 a lire 39.753 per litro, e quella sul GPL per autotrazione da lire 46.152 a lire 42.322 per quintale (altre riduzioni minori riguardano lo *Jet Fuel JP/4*, il petrolio lampante e gli oli da gas usati come combustibile). Restano comunque invariati i prezzi al consumo di benzina e gasolio. Mentre l'adozione del decreto-legge dell'11 dicembre ora in esame era giustificata dalle esigenze conseguenti al terremoto, i motivi del provvedimento più recente possono ricondursi all'aumento del prezzo del greggio (dal 1° gennaio 1981 è stato applicato l'aumento del 10 per cento deciso a Bali il 16 dicembre 1980 dai Paesi OPEC); all'aumento costante del dollaro; e alla necessità di riequilibrare il rapporto tra ricavo medio italiano e ricavo medio europeo (secondo i calcoli effettuati dal CIP). Il minor gettito derivante da questo più recente provvedimento è stimato in 590 miliardi per il 1981.

I gravami fiscali sul metano per autotrazione vengono invece lasciati invariati, rispetto al decreto-legge n. 827, ora in esame, sia come prezzo di vendita, sia come imposta. Il gettito di questa imposta è stimato, come già detto, in circa 5 miliardi, di cui 4 per imposta di consumo e 1 miliardo per IVA.

* * *

Nell'esame avvenuto in Commissione sono stati richiamati i problemi posti sia dal presente decreto-legge n. 827 che dal provvedimento più recente sopra citato, rilevando le condizioni di incertezza che possono derivare al settore automobilistico da una politica altalenante dei prezzi e delle imposte sulla benzina: a dicembre 1980 un aumento, a gennaio 1981 una defiscalizzazione, mentre ora già si preannuncia di nuovo un aumento a causa dell'apprezzamento del dollaro nei confronti della lira.

Rinviando ad altra sede le valutazioni più ampie di cui si è fatto solo cenno, la Commissione, a maggioranza, mi ha dato incarico di esprimere parere favorevole alla approvazione del provvedimento di conversione del decreto-legge n. 827, nel testo modificato dalla Camera.

BERLANDA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

4 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore BOLLINI)

3 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone alla conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827.

Peraltro si richiama l'attenzione della Commissione di merito sul fatto che il maggior gettito derivante dal decreto-legge in esame, nella sua formulazione originaria, è stato valutato dal Governo in circa 1.250 miliardi di lire per il 1981 e che, tale maggior gettito, ha già costituito base di riferimento per normazione di spesa intervenuta successivamente; da ciò discende che ove le norme, già contenute negli articoli 1, 3 e 4 del testo originario del decreto-legge in esame e poi trasferite nel decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, non venissero definitivamente convertite in legge dal Parlamento, si porrebbe comunque il problema di reperire equipollenti mezzi di copertura a fronte della minore entrata derivante a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, con le seguenti modificazioni: gli articoli 1, 3 e 4 sono soppressi.

Art. 2.

Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, fra la data della sua entrata in vigore e la data di entrata in vigore del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8.

TESTO DEL GOVERNO

Decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 340 del 12 dicembre 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 dicembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 35.697 a lire 42.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 3.569,70 a lire 4.205,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 36.402 a lire 46.152 per quintale.

Articolo 2.

L'imposta di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da lire 112,43 a lire 127,69 al metro cubo.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono riservati allo Stato.

Articolo 3.

Gli aumenti di aliquote stabiliti con il precedente articolo 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedene misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denunce devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta dovuta sulle giacenze dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e della liquidazione della imposta versata. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso viene effettuato, con la osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano, l'interesse di mora, a norma dell'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2.

Identico.

Articolo 3.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Articolo 4.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 3 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta frodata o che si è tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabiliti nello stesso articolo 3.

Articolo 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1980.

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 4.

Soppresso.

Articolo 5